

Data: 14.06.2026
Oggetto: DECISIONE N° 1

Ora: 13:30
Documento: 2.2
Pagina: 1

Da: Collegio Commissari Sportivi
A: Concorrente n° 27 Teneggi Andrea
Conducente Teneggi Andrea

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto rapporto da Direttore di Gara, convocato e ascoltato il concorrente/conducente Teneggi Andrea, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Concorrente:	Teneggi Andrea
Vettura N°	27
Conducente/i:	Teneggi Andrea
Data e ora	Domenica 14/06/2026
Sessione:	PROVA SPECIALE N 2 "VILLABERZA 1"
Fatto:	L'equipaggio n° 27 Teneggi/Manocchi usciva di strada tra le postazioni 29 e 30, l'equipaggio non lamentava danni fisici, ma non esprimeva Triangolo Rosso perchè non in loro possesso
Violazione:	Art. 4.4.1. Norma Generale Rally 2026 (Sicurezza degli equipaggi)
Applicazione Articoli:	RSN 2026 Art 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi) Art 89 (obblighi particolari dei conducenti), Art 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi)
Decisione:	Applicazione di un'ammenda di euro 260,00 (duecentosessanta/00) Art. 227.12 Come previsto dall'art. 216bis C), l'ammenda deve essere versata entro l'ora che segue la notifica. Trascorso tale termine le licenze del concorrente e/o del conducente sono automaticamente sospese. La sospensione cessa non appena l'ammenda viene pagata.
Motivazione:	Alle ore 13.30 Il Concorrente/Conducente Teneggi Andrea/Manocchi Giada per i quali si è provveduto ad accertare la loro identità a seguito della convocazione Doc. 4.1 si sono presentati nella sala dei Commissari Sportivi in riferimento all' accaduto descritto nel fatto è stato mostrato loro il rapporto del commissario di percorso. Il concorrente dichiara che dopo un suo ulteriore controllo il Triangolo era presente a bordo della vettura, ma nella concitazione della situazione, non lo hanno esposto e per questo si scusano. Per questi motivi, l'equipaggio è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.



Il Presidente
Emilio GARBIN

[Signature]

I Commissari Sportivi

Commissario Sportivo
Antonello DI SPIRITO

[Signature]

Commissario Sportivo
Giuseppe ARDUINI

[Signature]

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 1 dei Commissari Sportivi:

Data: 14/06/26 Ora: 13.47 Firma: *[Signature]*

Esposto alle: ore 13.45